

Società Italiana di Diritto E Legislazione Scolastica

SIDELS

STATUTO

1. Nome e sede

1.1. È costituita la Associazione **Società Italiana di Diritto E Legislazione Scolastica** con acronimo SIDELS, con sede in Catania in via Canfora n.145.

2. Oggetto e scopo

2.1. L'Associazione ha lo scopo di approfondire lo studio della materia del diritto e legislazione scolastica e favorire l'esercizio della professione forense nel campo del diritto scolastico, con gli elevati standard professionali propri della specializzazione, anche ai fini della specializzazione della professione forense alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 03185/2019 sul nuovo Schema di decreto del Ministro della Giustizia avente ad oggetto *"regolamento concernente modifiche al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247"*; ciò mediante l'approfondimento e la diffusione degli studi di diritto e legislazione scolastica e la promozione dello scambio di idee e di informazioni al fine di agevolare la più stretta collaborazione tra gli avvocati che si dedicano allo studio ed alla pratica di tale disciplina, quale garanzia del migliore esercizio di tutti, di agire e difendersi a tutela dei propri diritti e di interessi legittimi, in ogni sede, anche stragiudiziale.

2.1.1. In particolare:

- favorisce lo studio e la pratica del diritto scolastico e materie connesse od accessorie con il fine di operare per la risoluzione della vasta problematica connessa alla interpretazione, al coordinamento, ed all'applicazione delle norme vigenti e promuovere nuove soluzioni normative;
- organizza e patrocina conferenze ed incontri per agevolare il dibattito, la discussione e la divulgazione dell'informazione in materia;

- promuove e svolge la formazione permanente e organizza il praticantato;
- promuove e svolge l'alta formazione specialistica
- sviluppa correlazioni con altre organizzazioni sulla materia e su materie correlate od analoghe;
- verifica la formazione professionale e la professionalità specifica degli aderenti in supporto e nell'ambito dell'ordine professionale forense;
- agisce come organismo consultivo di autorità pubbliche, nazionali, locali, sindacati e associazioni di categoria e simili in materia di diritto e legislazione scolastica, e materie correlate ed accessorie.

2.2.L'Associazione persegue scopi esclusivamente professionali, culturali, e sociali ed è indipendente da ogni partito o Associazione politica e da ogni organizzazione sindacale. È esclusa ogni attività commerciale non inerente quanto previsto dal presente Statuto.

2.3.Per la realizzazione dei suoi fini, l'Associazione:

- promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici o di pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche tramite diffusione sulla rete internet e sui social networks;
- realizza e diffonde banche dati specialistiche;
- organizza conferenze, incontri, letture, seminari, corsi, etc.;
- effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati;
- coopera con le autorità pubbliche, nazionali, locali, sindacati e associazioni di categoria e simili, per il raggiungimento degli scopi sociali, anche partecipando in rappresentanza della categoria negli organismi pubblici ove richiesto;
- collabora e coopera con gli ordini professionali e con altre associazioni forensi;
- nell'ambito degli incontri organizzati, valorizza l'aspetto della convivialità e socialità, anche mediante organizzazione di momenti di svago, visite a musei, parchi, teatri, monumenti, e siti di interesse culturale e naturalistico;
- compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa attività di supporto al contenzioso giudiziale e stragiudiziale;

1. Soci

1.1. I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Possono essere soci ordinari gli avvocati che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

1.1.1. una anzianità di iscrizione ad un albo di un ordine italiano di avvocati di almeno 10 anni compiuti;

1.1.2. lo svolgimento con alta competenza, correttezza e probità, in modo continuativo, assiduo e prevalente della propria attività nell'ambito del diritto scolastico.

1.2. Le modalità di ammissione alla Associazione sono:

I.invito del Consiglio Esecutivo;

II.oppure, in alternativa, l'invio di una domanda di ammissione con la presentazione di tre soci dell'Associazione, di cui uno membro del Consiglio Esecutivo, che attestino l'esistenza delle condizioni di cui al punto 3.1.

1.3. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Esecutivo a maggioranza. In casi straordinari il Consiglio Esecutivo può deliberare all'unanimità l'ammissione di soci privi dei requisiti di cui all'art. 3.1.

1.4. I soci fondatori possono essere privi dei requisiti di cui al punto 3.1. In questo caso la sottoscrizione del presente Statuto da parte degli altri soci fondatori si intende anche quale ratifica all'ammissione di Soci che non sono in possesso dei suddetti requisiti.

1.5. La qualità di socio si perde per dimissioni o per decadenza, in caso di mancato versamento puntuale della quota associativa, che sin d'ora si stabilisce in €200,00 annui, salvo modifiche da parte dell'Assemblea dei Soci, o per esclusione nel caso del venire meno dei requisiti di cui al punto 3.1. o per l'espulsione quando l'attività del socio sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione o sia ad essi pregiudizievole, oppure quando il socio si sia reso colpevole di atto lesivo dei principi della professione, della morale, e dell'onore secondo la decisione del Collegio dei Probiviri disciplinato dall'art. 8.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Esecutivo a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti mentre l'espulsione è decisa dal Collegio dei probiviri.

1. Organi

1.1. Sono organi dell'Associazione:

I.L'Assemblea Generale

II.Il Consiglio Esecutivo

III.La Presidenza

IV.Il Segretario con funzione di tesoriere

V.Il Comitato scientifico

VI.I Comitati regionali

5. Assemblea Generale

5.1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti della quota associativa annuale. L'Assemblea si riunisce quando necessario secondo gli interessi della Associazione su convocazione del Presidente che può avvenire anche per via telematica, e comunque almeno una volta all'anno. Il 5% o una percentuale maggiore dei Soci può richiedere per iscritto al Consiglio di convocare l'assemblea. Se il Consiglio non vi provvede il 15% dei soci può provvedervi direttamente, specificando il luogo della riunione, l'ordine del giorno e il socio che si incarica della presidenza della riunione stessa.

5.2. L'Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e deciderà sui seguenti argomenti:

I. A maggioranza semplice dei Soci presenti:

- Quota di Associazione su proposta del Consiglio Esecutivo;
- Approvazione del bilancio;
- Elezione dei membri del Consiglio Esecutivo;

II. A maggioranza assoluta dei Soci aderenti, in proprio o per delega:

- Modifiche dello statuto

III. A maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci aderenti, in proprio o per delega:

- Scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio.

5.3. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che la votazione a scrutinio segreto sia richiesta da un terzo dei presenti.

5.4. L'Assemblea è convocata a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di un mese e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a quindici giorni. Gli associati possono presentare proposte o mozioni almeno 15 giorni prima della data fissata, o 5 giorni prima in caso di convocazione urgente, comunicandole per iscritto al Consiglio.

5.5. Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito di delega. Ogni socio non può essere munito più di quattro deleghe. I membri del Consiglio Esecutivo non possono ricevere delega.

6. Consiglio Esecutivo

6.1. Il Consiglio Esecutivo è composto da otto membri, il Presidente ed altri sette.

6.2. Il Consiglio esecutivo nomina al proprio interno ed a maggioranza semplice:

- a) Presidente;
- b) il Segretario;

6.3. Il Consiglio Esecutivo nomina inoltre, scegliendoli tra tutti i Soci, ed a maggioranza semplice, i membri del Collegio dei Probiviri ed i membri del Comitato scientifico;

6.4. I componenti del Consiglio Esecutivo durano in carica 3 anni.

6.5. Il numero dei membri del Consiglio Esecutivo potrà essere aumentato fino a quindici.

6.6. Il Consiglio Esecutivo gestisce i fondi, presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio annuale; indirizza l'attività dell'Associazione al perseguimento dei fini sociali; delibera sulla organizzazione e lo svolgimento delle attività da espletare durante l'anno.

6.7. Il Consiglio Esecutivo gestisce l'attività dell'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi. Al suo interno può delegare parte dei propri poteri ai suoi componenti.

6.8. L'Associazione può essere anche rappresentata da almeno due membri congiuntamente designati dal Consiglio o da un membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso.

6.9. Il Consiglio Esecutivo può riunirsi anche in modalità telematica e tutte le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta elettronica ordinaria.

6.10. Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente sarà dirimente.

6.11. Qualora il numero minimo dei membri del Consiglio Esecutivo venga a mancare, l'intero organo decade e rimane in servizio solo per l'ordinaria amministrazione;

7. Il Presidente ed il Segretario

7.1. Il Presidente e il Segretario sono eletti dal Consiglio Esecutivo tra i propri membri; il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione presso gli organismi pubblici ed internazionali ed in ogni sede. Entrambi restano in carica tre anni.

7.2. Il Presidente può nominare uno o due vice-presidenti;

7.3. Il Segretario coadiuva il Presidente e redige il verbale delle sedute da sottoporre all'approvazione del Consiglio Esecutivo; svolge le funzioni di Tesoriere.

7.4. Il Consiglio Esecutivo può revocare il Presidente o il Segretario in caso di gravi inadempienze o di accertata incapacità di svolgere i propri compiti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta.

8. Collegio dei Probiviri

8.1. Il Collegio dei Probiviri è rappresentato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti dal Consiglio Esecutivo tra gli associati che si sono particolarmente distinti nell'esercizio della professione. Coloro i quali hanno ricoperto la carica di Presidente sono di diritto membri del Collegio. Essi restano in carica per tre anni e decadono contemporaneamente al Consiglio Esecutivo Nazionale che li ha scelti.

8.2. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio Esecutivo;

8.3. Esso elegge al suo interno il proprio Presidente.

8.4. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere sulle violazioni da parte degli associati alle norme dello statuto e di comportamento deontologico o per azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dall'Associazione.

8.5. Qualora il numero minimo dei membri del Collegio dei Probiviri venga a mancare, l'intero organo decade e rimane in servizio solo per l'ordinaria amministrazione.

8.6. Il Collegio dei Probiviri:

- elabora e propone al Consiglio Esecutivo l'adozione e l'aggiornamento di norme deontologiche dei Soci, facendosi promotore inoltre di ogni iniziativa utile per rendere tali norme effettive e condivise;
- collabora con gli altri Organi dell'Associazione per dare a SIDELS ed ai suoi Soci una immagine pubblica fondata sui canoni etici previsti dalla normativa deontologica e da ogni iniziativa coerente con essi;
- su richiesta del Consiglio Esecutivo formula pareri ed esprime suggerimenti sulle corrette modalità di svolgimento della pubblicità informativa e della concorrenza tra colleghi;
- delibera su istanza del Consiglio Esecutivo o di almeno dieci soci il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

Censura scritta;

Sospensione temporanea;

Espulsione.

8.7. La decisione, adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti, dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è depositata presso il Consiglio Esecutivo e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni. La decisione non è impugnabile.

9. Comitato scientifico

9.1. Il Comitato Scientifico è composto di nove membri nominati ogni tre anni dal Consiglio Esecutivo. Ne fanno inoltre parte di diritto il Presidente del Consiglio Esecutivo ed il Presidente del Collegio dei Probiviri.

9.2. Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno, tra i membri non di diritto, il Presidente che ne promuove e coordina l'attività e mantiene costanti contatti tra il Comitato stesso e il Consiglio Esecutivo, di cui è membro di diritto.

9.3. Il Comitato ha i seguenti compiti e funzioni:

- suggerisce le iniziative formative e convegnistiche, indicando ogni opportuna misura, sia in ordine al "format" che in ordine a sistemi, anche tecnologici, di registrazione e

trasmissione dei contenuti, tali da far circolare, diffondere e rendere condivise tra gli Associati, anche attraverso il sito istituzionale, le iniziative stesse e i relativi contenuti, documentali e digitali;

- rende pareri e assistenza al Consiglio Esecutivo, su richiesta di quest'Organo, su ogni questione in cui l'Associazione intenda assumere posizione pubblica o interlocuzione istituzionale che involga problematiche scientifiche;
- propone al Consiglio Esecutivo le iniziative editoriali di carattere scientifico o formativo che ritiene utili per l'Associazione e ne cura la realizzazione;
- collabora alla gestione delle informazioni di carattere formativo o scientifico del sito.

9.4. Il Comitato Scientifico non può essere composto da più di tre membri del Consiglio Esecutivo escluso il Presidente.

9.5. I membri del Comitato Scientifico decadono dalla funzione ove non partecipino, senza specifico e giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato stesso. Il Presidente decade dalla funzione anche ove non partecipi, senza specifico e giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Esecutivo. I membri decaduti o dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice.

10. Quota associativa

10.1. I fondi necessari al perseguimento dei fini dell'Associazione saranno costituiti da quote sociali, donazioni, contributi di Enti, finanziamenti erogati da istituti, ordini professionali, proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, seminari, convegni, pubblicazioni e divulgazione di materiale scientifico.

10.2. La quota associative è stabilita dal Consiglio Esecutivo e dovrà essere corrisposta all'atto dell'ammissione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

10.3. I fondi saranno amministrati dal Consiglio esecutivo tramite il Segretario tesoriere. A tale fine verranno istituiti conti correnti intestati all'Associazione. Il Consiglio Esecutivo provvede alla raccolta delle quote annuali di Associazione.

10.4. Il Consiglio Esecutivo provvede alla predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea.

11. ORGANI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

11.1 Le Regioni con almeno venti associati possono strutturarsi con i seguenti organi regionali dell'Associazione:

1) l'Assemblea Regionale dei Soci;

2) il Comitato Regionale;

3) la Presidenza del Comitato Regionale, composta dal Presidente Regionale, da uno o due Vice-Presidenti Regionali, dal Segretario Regionale;

11.2 Qualora una Regione non riesca a raggiungere almeno venti Associati può aggregare la propria partecipazione a quelle delle Assemblee Regionali contigue (macro regione), oppure richiedere al Consiglio Esecutivo la nomina di un referente regionale.

11.3 La richiesta di cui al precedente punto 11.2 può pervenire dal almeno due soci della medesima regione.

11.4 Su delibera del Consiglio Esecutivo possono essere istituite Rappresentanze Locali dell'Associazione nelle città sede di Tribunale, la cui unica finalità è promuovere l'attività dell'Associazione.

12. ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI

12.1. L'Assemblea Regionale dei Soci è composta dai Soci, in regola con i pagamenti della quota annuale, iscritti ad un albo di Avvocati ricadente nel territorio della corrispondente Sezione Regionale o macro regionale dell'Associazione.

12.2. L'Assemblea Regionale dei Soci si riunisce su convocazione a mezzo PEC del Presidente Regionale o, in caso di aggregazione di più regioni, su convocazione del referente della regione che conta maggior numero di iscritti.

12.3. L'Assemblea Regionale dei Soci elegge il Comitato Regionale.

12.4. Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro Socio munito di delega. Ogni Socio non può essere munito di più di due deleghe. I membri del Consiglio Regionale non possono ricevere deleghe.

13. COMITATO REGIONALE

13.1. Possono essere eletti alla carica di membro del Comitato Regionale solamente i Soci in regola con tutti i pagamenti della quota associativa.

13.2. Il Comitato Regionale è composto da un numero di membri variabile da cinque a dodici.

13.3. Il Comitato Regionale elegge al proprio interno, ed a maggioranza semplice:

I. il Presidente Regionale;

II il Segretario Regionale con funzione anche di Tesoriere;

13.4. L'incarico di Tesoriere Regionale può anche essere assegnato ad uno dei Vice-Presidenti Regionali, se nominati, o al Segretario Regionale.

13.5. I membri del Comitato Regionale durano in carica tre anni.

13.6. Il Comitato Regionale propone al Consiglio Esecutivo l'organizzazione di eventi ed iniziative a carattere regionale;

13.7. Il Comitato Regionale, previa autorizzazione da parte del Consiglio Esecutivo, mette in atto tutte le iniziative che rientrano nell'oggetto e scopo associativo aventi interesse regionale. Il Comitato Regionale gestisce i fondi assegnati e destinati alle iniziative a carattere regionale autorizzate dal Consiglio Esecutivo.

13.8 Il Comitato Regionale delibera a maggioranza dei voti lo svolgimento, in conformità al presente Statuto, delle attività regionali e può richiedere ai Soci della Sezione il versamento di contributi specifici per la copertura delle spese relative alle iniziative programmate.

13.9. Il Comitato Regionale redige ogni anno il Rendiconto Economico Regionale da presentare al Consiglio Esecutivo Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

13.10. Il Presidente Regionale presiede il Comitato Regionale ed è responsabile, unitamente al Tesoriere Regionale, della gestione dei fondi riservati alla Sezione Regionale. Il Presidente Regionale può, all'atto della sua nomina, nominare uno o due Vice-Presidenti regionali;

13.11. Il Presidente Regionale, i Vice-Presidenti Regionali se nominati, il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale durano in carica tre anni.

13.12 Il Presidente Regionale ha la rappresentanza dell'Associazione presso gli organismi pubblici locali, in ogni sede all'interno della regione.

13.13. In caso di impedimento o di assenza del Presidente Regionale, i Vice-Presidenti Regionali lo sostituiscono, anche disgiuntamente, in ogni sua funzione.

13.14. Il Socio che ha ricoperto la carica di Presidente Regionale nel triennio precedente partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale, nel caso non ne siano già membri.

14. LIMITAZIONE DEI MANDATI

14.1. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente, di Vice-Presidente, di Segretario, di Tesoriere, di Presidente del Comitato Scientifico, di Presidente Regionale, di Vice-Presidente Regionale, di Segretario Regionale, di Tesoriere Regionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

14.2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai tre anni per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

15. MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

15.1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

dalle quote sociali;

dalle donazioni;

dai contributi di enti pubblici e privati italiani e stranieri;

dai finanziamenti erogati da istituti, enti, ordini professionali, istituzioni nazionali ed estere; dai proventi derivanti dall'organizzazione delle attività inerenti le finalità del presente Statuto;

dai proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, seminari, convegni, pubblicazioni e divulgazione di materiale scientifico;

dalle partecipazioni in enti strumentali alle finalità statutarie;

15.2. Il patrimonio sociale è costituito dagli eventuali avanzi di esercizio.

15.3. La quota associativa annua è stabilita dal Consiglio Esecutivo e dovrà essere corrisposta all'atto dell'ammissione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno.

16. BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

16.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il Consiglio Esecutivo provvede alla predisposizione annuale del Bilancio da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci entro il 31 ottobre di ogni anno. Ciascun Comitato Regionale predispone il Rendiconto Economico Regionale e lo comunica al Consiglio Esecutivo entro il 31 gennaio.

16.3. In nessun modo possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

16.4. Il Consiglio Esecutivo determina le modalità di raccolta delle quote annuali di iscrizione.

16.5. Il Consiglio Esecutivo e i diversi Comitati Regionali hanno autonomia patrimoniale senza vincolo di solidarietà passiva tra di loro. Le eventuali obbligazioni contratte dal singolo Comitato Regionale restano a carico dello stesso.

16.6. I fondi destinati alle iniziative di carattere nazionale sono amministrati dal Consiglio Esecutivo Nazionale. A tale fine, sono istituiti conti correnti intestati all'Associazione.

16.7. I fondi destinati alle iniziative di carattere regionale sono amministrati da ciascun Consiglio Esecutivo Regionale. A tale fine, sono istituiti conti correnti intestati all'Associazione.

16.8. Il Consiglio Esecutivo provvede alla determinazione annuale della eventuale quota aggiuntiva di partecipazione alla conferenza annuale organizzata in occasione dell'Assemblea

Generale degli Associati. Qualora risulti un avanzo dai costi sostenuti per l'organizzazione della conferenza annuale, l'eccedenza viene riversata nel patrimonio dell'Associazione.

17. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile per le associazioni non riconosciute.